



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale

E.prot DSA - 2009 - 0006488 del 16/03/2009

# COMUNE DI MODUGNO

Provincia di Bari  
UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO

Piazza del Popolo, n° 16, piano primo - 70026 Modugno - tel. +390805865701 - fax +390805325740  
mailto: staffsindaco@comune.modugno.ba.it

Prot. 10309  
RAR

Modugno, 23.2.2009

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
Direzione generale per la salvaguardia ambientale  
Dott. Giuseppe Lo Presti  
Divisione VI - AIA  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 Roma

Ministero dello Sviluppo Economico  
Dipartimento per la competitività  
Direzione generale per l'Energia e le risorse minerarie  
Ufficio C2 - ex DGERM  
Via Molise, 2  
00187 Roma

p.c.

S.E. Prefetto di Bari  
Ufficio Territoriale del Governo  
Piazza Prefettura  
70100 Bari

ARPA Puglia  
Corso Trieste, 27  
70126 Bari



SORGENIA PUGLIA s.p.a.  
Via Vincenzo Viviani, 12  
20124 Milano

**OGGETTO: PROCEDIMENTO DI RIESAME dell'autorizzazione unica n. 55/09/2004, limitatamente ai profili dell'AIA. Centrale Turbogas Sorgenia Puglia, zona industriale, Modugno. MEMORIA ED OSSERVAZIONI CON CONTESTUALE RICHIESTA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL PROCEDIMENTO DI RINNOVO AIA.**

In attuazione delle prerogative di partecipazione ai procedimenti di cui al combinato disposto tra gli artt. 5 e 9 del d.lgs. 59/2005, si deduce quanto segue.

Senza aver ricevuto alcuna preventiva comunicazione, nemmeno informale, questa Amministrazione ha appreso della pubblicazione, sul quotidiano "La Repubblica" del 29.1.2009, di un annuncio della Sorgenia Puglia s.p.a. relativo all'avviso pubblico di avvio, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) relativa alla centrale turbogas in corso di realizzazione nella zona industriale di Modugno.

Nel detto annuncio giornalistico si comunica, tra l'altro, che tutta la documentazione allegata alla citata istanza di rinnovo sarebbe disponibile sul sito web ministeriale ([www.minambiente.it](http://www.minambiente.it)) e che "eventuali osservazioni sulla istanza ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del D.lgs. 59/05 potranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso dai soggetti interessati in forma scritta" presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Ciò premesso, si contesta formalmente detta procedura, significando l'oggettiva menomazione dei diritti partecipativi di questa Amministrazione al procedimento di che trattasi, nonché del diritto all'informazione ambientale di tutti i cittadini del Comune di Modugno, e si chiede l'annullamento in autotutela del procedimento di rinnovo per le ragioni che di seguito si riportano.

1) E' noto che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha comunicato con nota prot. 0038296 del 24.12.2008 (acquisita al prot. comunale n. 1040 dell'8.1.2009) l'avvio **d'ufficio** del procedimento di **riesame** dell'autorizzazione unica, limitatamente ad alcuni aspetti inerenti all'Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), prescrivendo alla società Sorgenia Puglia ai sensi dell'art. 5, comma 7 del d.lgs. n. 59/2005:

a) l'obbligo di procedere, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del Ministero, alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale di un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto nonché il luogo ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

b) l'obbligo di trasmettere, ai sensi dell'art. 5, comma 13 del d.lgs. 59/2005, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, "elementi integrativi alla domanda presentata per l'ottenimento dell'autorizzazione unica, necessari a consentire il riesame dell'autorizzazione in oggetto relativamente ai seguenti termini:

- approvazione, integrazione ed aggiornamento del piano di monitoraggio e controllo.

- definizione di ulteriori valori limite di emissione per le sostanze di cui all'allegato III del d.lgs. 59/2005 pertinenti (tra cui SO<sub>2</sub>, polveri e COV), con esplicita indicazione del fatto che le soluzioni per il raggiungimento di tali limiti di emissione di configurano quali migliori tecniche disponibili ai sensi della disciplina IPPC".

2) L'avviso pubblicato sul quotidiano "La Repubblica" del 29.1.2009 da parte della Sorgenia Puglia si riferisce invece al **rinnovo** dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), cioè ad un procedimento ben diverso da quello di **riesame** disposto dal Ministero dell'Ambiente.

Tale procedura è stata avviata senza l'invio al Comune di Modugno di **qualsiasi notizia e/o comunicazione** - né da parte del Ministero dell'Ambiente, né da parte del Ministero dello Sviluppo, né da parte della Società proponente - circa **Pistanza della Sorgenia Puglia relativa a tale procedimento di rinnovo.**

**Né, tanomeno, è stato consentito al Comune di Modugno di conoscere in modo tempestivo, cioè nei tempi previsti dalle norme speciali, l'avvio del suddetto procedimento e dei connessi atti di condivisione ministeriali** attraverso la (tempestiva) pubblicazione di tali notizie sul sito istituzionale del Ministero ([www.minambiente.it](http://www.minambiente.it)), ove, al contrario, la notizia di tale procedimento è stata pubblicata dopo la metà di febbraio, cioè dopo 15 giorni dalla pubblicazione giornalistica, incidendo, tale ritardo, in maniera letale sul termine di 30 giorni assegnato per la presentazione di eventuali osservazioni.

È quindi **grave ed ingiusta**, oltre che **illegittima** sul piano procedimentale e provvedimentale, la menomazione derivata da tale condotta al diritto dell'Amministrazione comunale ad una legittima partecipazione procedimentale ed ad un'informazione ambientale garantita per i cittadini che subiscono la realizzazione e l'attivazione della centrale turbogas.

Oltre a ciò, va ribadito che i procedimenti in questione sono giuridicamente diversi ed **incompatibili**, sia sotto il profilo strutturale sia sotto il profilo degli effetti, e perciò **non unificabili** in quanto:

a) il procedimento di riesame è regolato da una conferenza di servizi avente carattere **istruttorio** e, nel caso di specie, presuppone la preventiva trasmissione di documentazione integrativa (**espressamente richiesta dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 50823 del 2.12.2008**), che però allo stato attuale non risulta inviata (**inadempimento** della Sorgenia Puglia), dovendosi pertanto applicare il disposto di cui al comma 13 dell'art. 5 del d.lgs. n. 59/2005, in cui si prevede che i termini "**si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa**";

b) il procedimento di rinnovo, invece, è regolato da una conferenza di servizi di tipo **decisorio**, con la previsione di termini tutt'affatto **diversi ed incompatibili** con quelli di cui al comma 13 dell'art. 5 del d.lgs. n. 59/05.

**Tale incompatibilità, peraltro, è stata già accertata e dichiarata:**

- da codesto **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**, il quale **con nota prot. 0009045 del 2.4.2008** ha comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico di **non ritenere ammissibile** l'unificazione tra procedimento di riesame AIA e procedimento di rinnovo AIA;

- da codesto **Ministero dello Sviluppo Economico**, il quale con **nota prot. 0007919 del 30.4.2008** ha accettato e condiviso la tesi del Ministero dell'Ambiente favorevole alla **separazione** dei cennati procedimenti, nonché le analoghe richieste formulate dal Comune di Modugno con atto di significazione e diffida del 25.3.2008 e dalla Regione Puglia – Assessorato all'Ecologia con nota prot. 335 del 2.4.2008.

Le ragioni di inammissibilità dell'unificazione dei procedimenti di riesame e di rinnovo sono quindi state **documentatamente** avallate dalle stesse Amministrazioni centrali competenti nei rispettivi procedimenti.

3) La società Sorgenia Puglia s.p.a. **resta attualmente inadempiente** in relazione all'avviato procedimento di riesame AIA (procedimento **valido ed efficace**, in quanto non annullato), non avendo detta società provveduto:

- né alla pubblicazione, su un quotidiano a diffusione nazionale, di un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto nonché il luogo ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni (la pubblicazione sul quotidiano "La Repubblica" del 29.1.2009 riguarda un procedimento diverso, quello di rinnovo AIA, ed è comunque stata **tardiva** rispetto al termine imposto con nota ministeriale prot. 0038296 del 24.12.2008);

- né, soprattutto, alla trasmissione delle integrazioni documentali espressamente richieste dal Ministero dell'Ambiente giusta nota prot. 0038296 del 24.12.2008.

Dati i succitati inadempimenti, con specifica sottolineatura dell'omessa e preventiva trasmissione delle integrazioni richieste dal Ministero dell'Ambiente sulla base di una esplicita richiesta formulata a quest'ultimo dal Ministero dello Sviluppo Economico – autorità che ha rilasciato l'autorizzazione unica n. 55/09/2004, **subordinandone l'eventuale rinnovo o annullamento agli esiti del riesame AIA – non è ammissibile ed è perciò illegittimo il rilascio di qualsiasi provvedimento in favore della Sorgenia Puglia, meno che mai il rinnovo di**

**un'AIA che sarebbe disposta in totale violazione delle prescrizioni documentali rimaste inadempite e delle regole del procedimento di riesame AIA.**

4) Per tali ragioni, si ribadisce che ogni futuro ed eventuale provvedimento che sarà rilasciato in tema di autorizzazione integrata ambientale è da ritenersi **nullo ed illegittimo** in quanto:

- adottato in violazione dell'art. 5, comma 13, e art. 9 del d.lgs. 59/2005;

- adottato in evidente violazione delle disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003;

- viziato da eccesso di potere per violazione dell'art. 97 Cost, in quanto, come innanzi si è detto, un'eventuale unificazione dei procedimenti (rinnovo e riesame) è inammissibile per incompatibilità (l'art. 9 del d.lgs. 59/2005 espressamente li distingue e li differenzia), senza contare le violazioni procedurali già determinatesi per la mancata e tempestiva comunicazione al Comune di Modugno dell'avvio del procedimento di rinnovo richiesto dalla Sorgenia, la quale, per parte sua ad ulteriore aggravamento della situazione, ha violato l'obbligo di trasmissione delle integrazioni documentali tassativamente impostegli.

- adottato in carenza di presupposti, appunto perché la Sorgenia Puglia s.p.a. non ha adempiuto all'obbligo di trasmettere le integrazioni su profili di interesse pubblico ambientale **non negoziabili** (*- approvazione, integrazione ed aggiornamento del piano di monitoraggio e controllo;- definizione di ulteriori valori limite di emissione per le sostanze di cui all'allegato III del d.lgs. 59/2005 pertinenti (tra cui SO<sub>2</sub>, polveri e COV), con esplicita indicazione del fatto che le soluzioni per il raggiungimento di tali limiti di emissione di configurano quali migliori tecniche disponibili ai sensi della disciplina IPPC*"), oggetto di **espressa richiesta da parte del Ministero dello Sviluppo Economico giusta nota prot. 50823 del 2.12.2008;**

- illegittimo per violazione dei principi di trasparenza del procedimento amministrativo ex legge n. 241/90, poichè sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è stata resa disponibile **soltanto** la documentazione relativa al procedimento di riesame AIA; **non è** stata resa disponibile la documentazione allegata all'istanza di rinnovo; **non è** stata resa disponibile la documentazione integrativa richiesta nell'ambito dell'avviato procedimento di riesame; è stata data notizia con **notevole ritardo** - cioè dopo la metà di febbraio, rispetto alla data di effettiva pubblicazione (29.1.2009) - dell'avviso sul quotidiano "La Repubblica", da parte della Sorgenia Puglia, dell'avvio del procedimento di **rinnovo** dell'A.I.A. (procedimento, comunque, illegittimo perchè diverso ed incompatibile con quello di riesame in precedenza avviato dal Ministero dell'Ambiente).

## Profili di merito tecnico

### Qualità dell'aria

I report sulla qualità dell'aria monitorati intorno alla costruenda centrale elettrica dalle due centraline in postazione fissa, anche prescindendo dall'accertato cattivo funzionamento rilevato dalla stessa Arpa Puglia, installate e messe in funzione così come prescritto nell'Autorizzazione Unica (su prescrizione del Ministero della Salute), evidenziano una formazione dell'Ozono (O<sub>3</sub>), nell'area dove dovrebbe entrare in funzione la centrale elettrica, nel periodo di rilevamento maggio-giugno 2007, superiore al limite per la protezione della salute umana. Così come il particolato PM<sub>10</sub> nello stesso periodo registra valori superiori alla media limite. A partire dal periodo luglio-agosto 2007, si continua a registrare superamenti delle soglie limite, in particolare da segnalare che in soli 4 mesi di indagini si è superato il numero di superamenti ammessi per l' O<sub>3</sub> durante tutto l'arco di un anno. Anche nel mese di settembre 2007, si sono registrati superamenti del valore limite sia per l' O<sub>3</sub> che per il PM<sub>10</sub>.

Nel mese di ottobre 2007, si registrano 10 superamenti giornalieri per il particolato PM<sub>10</sub> oltre il valore limite. A dicembre 2007 viene superato il numero di superamenti ammessi anche per il PM<sub>10</sub> nell'arco di un anno; in 4 mesi viene superato il limite per l'Ozono, in 8 mesi il limite per il PM<sub>10</sub>.

Nel mese di gennaio 2008, si registrano numerosi superamenti giornalieri per il PM<sub>10</sub> oltre il valore limite. A febbraio 2008, in soli 2 mesi, si è già superato il limite annuale per il PM<sub>10</sub>.

Due mesi prima che nel 2007 (...). Pertanto il trend peggiorativo è in crescita e non lascia presagire miglie e con la messa in funzione della centrale, come peraltro **confermato dai report relativi a tutto il 2008.**

E ciò, ovviamente, a centrale non ancora attivata e a misurazioni avvenute "a terra".

Quanto registrato dopo la messa in funzione delle centraline di raccolta dei dati sull'inquinamento, riguardanti la qualità dell'aria ante operam, dati validati dall'ARPA Puglia, giustificano la preoccupazione per la salute pubblica espressa dall'Amministrazione comunale.

Inoltre avvalorano l'affermazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che quanto contenuto nello Studio di Impatto Ambientale, prodotto dalla Società Sorgenia, e allegato al decreto autorizzativo, risulta del tutto insufficiente e lacunoso nella registrazione delle emissioni, nonché nella successiva elaborazione delle "misure intese a ridurre le

Lo studio di V.I.A. non rilevava affatto situazioni già compromesse relativamente alla qualità dell'aria, anzi si dichiarava che “dalle analisi effettuate, tutti gli inquinanti misurati sono sotto i livelli di legge” e, conseguentemente, si riteneva l'impatto della costruenda centrale ininfluenza riguardo il livello di emissioni.

Nel 2002, quando si iniziò il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi del D.lgs 55/2002, sulla scrivania del Sindaco giunsero esclusivamente le indagini sulla qualità dell'aria effettuate dal proponente gestore: indagini che, manco a dirlo, non rilevavano situazioni di particolare gravità, benché dette indagini non fossero supportate dall'avallo di alcun ente certificatore.

Si rammenta, in proposito, che la centrale a ciclo combinato di Modugno è stata autorizzata con una autorizzazione unica ai sensi della L. 55/2002, e che il decreto autorizzativo è stato emanato il 28 giugno 2004, cioè prima del Decreto di recepimento della Direttiva Europea in materia di IPPC (D.lgs n. 59 del 18 febbraio 2005), ma in questo preciso periodo temporale vigeva a tutti gli effetti proprio la direttiva stessa del 24 settembre 1996 n. 96/61/CE, e che, quindi, dei contenuti di questa si doveva in ogni modo tener conto, tanto più che la stessa direttiva viene citata nel decreto autorizzativo del Ministero delle Attività Produttive, ora Ministero dello Sviluppo Economico.

In ogni caso, nonostante la normativa AIA (d.lgs. n. 59/2005) è successiva al rilascio del decreto del 2004 (e quindi costituirebbe in teoria *ius superveniens*), essa ha trovato una postuma e legittima applicazione in quanto l'art. 1 della legge n. 55/02 (richiamata nel preambolo dell'autorizzazione unica) prevedeva che l'autorizzazione unica accorpasse le autorizzazioni, concessioni ed altri atti di assenso ambientale, ma soltanto **“fino al recepimento della direttiva 96/61/CE”**, e che – poichè il recepimento della direttiva 96/61/CE è avvenuto con il d.lgs. 18/2/2005, n. 59 – nella fattispecie trova applicazione anche il d.lgs. n. 59/05, con la conseguenza che l'autorizzazione unica di cui all'art. 1 della legge n. 55/02 non può più assorbire il procedimento AIA, che diventa invece presupposto stesso dell'autorizzazione all'esercizio della centrale.

### **Le emissioni di centrali a ciclo combinato**

Una centrale elettrica è un impianto che converte il contenuto energetico di un combustibile in energia elettrica. Il contenuto energetico di un combustibile è definito dal potere calorifico che esprime la quantità di energia termica che si ottiene dalla combustione di un chilogrammo di combustibile. Il rapporto tra l'energia elettrica prodotta e quella termica liberata nella fase di

- Il **PM10** identifica particelle microscopiche derivanti da attività antropiche quali processi di combustione. In genere, le patologie legate all'inquinamento da polveri sottili sono riconosciute essere l'asma, le affezioni cardio-polmonari e la diminuzione delle funzionalità polmonari. La mortalità indotta dalle polveri sottili è oggetto di dibattito. L'OMS, sulla base di uno studio condotto nel 2000 in 8 città del mondo, stima che le polveri sottili siano responsabili dello 0,5% dei decessi registrati nell'anno.

I valori limite sono definiti in Italia dal decreto-legge nr. 60 del 2 aprile 2002; tale decreto fissa due limiti accettabili di PM10 in atmosfera:

- Il primo è un valore limite di  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  come valore medio misurato nell'arco di 24 ore da non superare più di 35 volte/anno.
  - Il secondo come valore limite di  $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$  come media annuale.
- **NO<sub>x</sub>** è una sigla generica che identifica collettivamente tutti gli ossidi di azoto, e le loro miscele. La sigla identifica in modo collettivo gli ossidi di azoto che si producono come inevitabili sottoprodotti durante una combustione che avvenga utilizzando aria. Gli ossidi di azoto sono considerati sostanze inquinanti dell'atmosfera e si ritiene che aggravino le condizioni dei malati di asma. Alcuni di essi possono reagire con l'ossigeno convertendolo in ozono, mentre il triossido ed il pentossido di diazoto possono reagire con l'umidità atmosferica a dare acido nitroso e acido nitrico, entrambi presenti nelle cosiddette "piogge acide".

Per quanto riguarda le emissioni di CO<sub>2</sub>, correlate alla messa in esercizio della centrale, dallo studio di incidenza condotto per l'aria vasta della centrale di Modugno, elaborato dall'ARPA Puglia nell'aprile 2007, salirebbero dagli attuali 4 milioni di tonnellate l'anno scarsi, prodotti dalle attività antropiche e naturali esistenti, del 55%, per oltre due milioni di tonnellate, superando emissioni di CO<sub>2</sub> all'anno di oltre 6 milioni di tonnellate.

Avverso tali oggettive risultanze né codesto Ministero, né, tantomeno, la Sorigenia Puglia sono stati in grado di opporre alcuna fondata giustificazione.

### Piano di monitoraggio e controllo

L'Autorizzazione Integrata Ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni nel rispetto delle applicazioni delle migliori tecnologie disponibili sul mercato (art. 5, c. 6 D.lgs 59/2005 s.m.i.). Il piano di monitoraggio e controllo viene prescritto nel rilascio dell'autorizzazione a seguito della registrazione degli indici delle emissioni rilevate ante-operam e previste, con l'utilizzo di modelli matematici, post-operam. L'analisi sfasata di uno di questi due



- Il **PM10** identifica particelle microscopiche derivanti da attività antropiche quali processi di combustione. In genere, le patologie legate all'inquinamento da polveri sottili sono riconosciute essere l'asma, le affezioni cardio-polmonari e la diminuzione delle funzionalità polmonari. La mortalità indotta dalle polveri sottili è oggetto di dibattito. L'OMS, sulla base di uno studio condotto nel 2000 in 8 città del mondo, stima che le polveri sottili siano responsabili dello 0,5% dei decessi registrati nell'anno.

I valori limite sono definiti in Italia dal decreto-legge nr. 60 del 2 aprile 2002; tale decreto fissa due limiti accettabili di PM10 in atmosfera:

- Il primo è un valore limite di  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  come valore medio misurato nell'arco di 24 ore da non superare più di 35 volte/anno.
  - Il secondo come valore limite di  $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$  come media annuale.
- **NO<sub>x</sub>** è una sigla generica che identifica collettivamente tutti gli ossidi di azoto, e le loro miscele. La sigla identifica in modo collettivo gli ossidi di azoto che si producono come inevitabili sottoprodotti durante una combustione che avvenga utilizzando aria. Gli ossidi di azoto sono considerati sostanze inquinanti dell'atmosfera e si ritiene che aggravino le condizioni dei malati di asma. Alcuni di essi possono reagire con l'ossigeno convertendolo in ozono, mentre il triossido ed il pentossido di diazoto possono reagire con l'umidità atmosferica a dare acido nitroso e acido nitrico, entrambi presenti nelle cosiddette "piogge acide".

Per quanto riguarda le emissioni di CO<sub>2</sub>, correlate alla messa in esercizio della centrale, dallo studio di incidenza condotto per l'aria vasta della centrale di Modugno, elaborato dall'ARPA Puglia nell'aprile 2007, salirebbero dagli attuali 4 milioni di tonnellate l'anno scarsi, prodotti dalle attività antropiche e naturali esistenti, del 55%, per oltre due milioni di tonnellate, superando emissioni di CO<sub>2</sub> all'anno di oltre 6 milioni di tonnellate.

Avverso tali oggettive risultanze né codesto Ministero, né, tantomeno, la Sorgeria Puglia sono stati in grado di opporre alcuna fondata giustificazione.

#### Piano di monitoraggio e controllo

L'Autorizzazione Integrata Ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni nel rispetto delle applicazioni delle migliori tecnologie disponibili sul mercato (art. 5, c. 6 D.lgs 59/2005 s.m.i.). Il piano di monitoraggio e controllo viene prescritto nel rilascio dell'autorizzazione a seguito della registrazione degli indici delle emissioni rilevate ante-operam e previste, con l'utilizzo di modelli matematici, post-operam. L'analisi sfasata di uno di questi due

dell'autorizzazione a seguito della registrazione degli indici delle emissioni rilevate ante-operam e previste, con l'utilizzo di modelli matematici, post-operam. L'analisi sfasata di uno di questi due elementi fondamentali conduce ad una individuazione della tecnica disponibile che si rivela errata e, di conseguenza, alla individuazione delle misure di prevenzione e controllo del tutto inadeguate e insufficienti. Ai sensi dell'art. 5, c. 1 del D.lgs 59/2005, la domanda per il rilascio dell'A.I.A. deve contenere indicazione del tipo di emissioni, il loro impatto sull'ambiente e la migliore tecnica individuata da utilizzare per ridurre questo impatto. Deve inoltre contenere determinazione delle misure di controllo, di monitoraggio e la gestione delle situazioni diverse dal normale esercizio per prevenire gli eventuali rischi e limitarne le conseguenze (art. 3, c.1 D.lgs. 59/2005).

Come si è precisato innanzi, il Ministero dello Sviluppo Economico, prima, ed il Ministero dell'Ambiente, poi, attraverso l'avvio del procedimento di riesame AIA, hanno reso evidente che i dati forniti dal proponente gestore sono insufficienti e, alla luce di quanto correttamente raccolto dalle centraline di monitoraggio installate, non reali.

L'unificazione dei procedimenti di riesame e rinnovo non può quindi consentire l'elusione – che sarebbe null'altro che *contra legem* – degli accertamenti tecnici connessi alla trasmissione delle integrazioni richieste alla Sorgenia Puglia (allo stato ancora inadempiente).

È peraltro nota, sullo specifico tema delle centrali turbogas analoghe a quella Sorgenia, la Sentenza del T.A.R. del Lazio n. 2121 del 14 febbraio 2008, la quale ha statuito che *“il piano di monitoraggio e controllo è stato previsto per il momento di entrata in esercizio dell'impianto, senza che in ciò possa ravvisarsi la dedotta violazione dell'art. 7, c. 6 D.lgs 50/2005, il quale si limita a richiedere che l'A.I.A. contenga gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni”*; certamente detta sentenza non va strumentalmente interpretata per eludere una verifica ulteriore e doverosa (l'espletamento del procedimento di riesame), bensì dev'essere letta ed intesa nella asetticità del dato normativo in essa richiamata, con la conseguenza della doverosità di accertamenti e verifiche approfondite, tanto più quando, come nel caso di specie, tali verifiche sono state richieste dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Il tema dell'attuale inadempimento della Sorgenia Puglia **è quindi decisivo ed imprescindibile, e non può essere assorbito e in tal modo eluso attraverso l'avvio del procedimento di rinnovo, che non garantisce lo stesso tipo di approfondimento istruttorio.**

### **Profili controversi relativi alla V.I.A.**

Il decreto di autorizzazione unica per la costruzione della centrale di Modugno n. 55/09/2004 del 28.06.2004, conteneva all'art. 2 un elenco di prescrizioni da rispettare pena la

decadenza dell'autorizzazione stessa. Queste prescrizioni riguardavano in particolare il sistema idrico:

- Il raffreddamento della centrale deve avvenire esclusivamente con acque reflue provenienti dal depuratore Bari-ovest; la stessa fonte di approvvigionamento deve essere utilizzata anche per le attività di cantiere;
- Solo in casi di emergenza, e per periodi limitati, potrà essere autorizzata un'adduzione diversa di acqua;
- L'approvvigionamento della centrale dovrà avere linee separate, normale conduzione e casi di emergenza, identificate e misurati in maniera univoca;
- Deve essere prodotto il progetto esecutivo delle opere di adduzione.

Prescrizioni relativamente alle emissioni in atmosfera, i limiti imposti sono di 50 mg/Nm<sup>3</sup> per il NOx (il Ministero della Salute lo ha ridotto a 30 mg/ Nm<sup>3</sup>) e di 20 mg/Nm<sup>3</sup> per il monossido di carbonio.

**Anche tali profili, ancorché fondamentali perché espressivi di una regolazione della gestione dell'impianto, restano irrisolti.**

#### **Contesto territoriale di riferimento**

Si ritiene inoltre utile, ai fini di una completa preistruttoria, analizzare il contesto territoriale di riferimento, caratterizzato dalla presenza di numerosi impianti suscettibili di rischio di incidente rilevante ai sensi del d.lgs. n. 334/1999 (cfr. Allegati A e B), per la gestione, o la diretta inerenza all'uso di sostanze tossiche incluse nel regime di tutela.

Si riporta di seguito un elenco degli stabilimenti presenti nell'area industriale di Modugno, come risultante dal SIFLI (Sistema informativo Fattori Localizzazione Imprese), che, com'è noto, è un sistema dedicato all'acquisizione e al monitoraggio di informazioni di tipo infrastrutturale, economico, ambientale per la localizzazione delle imprese, realizzato nell'ambito di una indagine affidata all'IPI dal Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività - sull'offerta di aree industriali nelle Regioni del Mezzogiorno.

SERONO PHARMA - Industria farmaceutica

FAR.P.A.S. SOCIETA COOP. A.R.L. - Farmaceutica

COSTRUZIONE ERMA - Gas medicinale

P.U.L. srl - Verniciature industriali 10

PLASTICS DI G. GRITTANI - Pannelli in polinteramo

PLASTIK - Riciclaggio materiale plastico

SIMER - Installazione e manutenzione impianti pompe carburanti  
LIANTONIO VERNICI - Produzione idropittura  
TECNOARREDO - Trasformazione resine espanse  
ERRE UNO COLORI - Commercializzazione vernici  
TED PLAST - Produzione buste in plastica  
IPO.PLASTIC - Detergenti chimici per la casa  
BARI TOOLS - Produzione utensili  
SUD ITALIA GAS - Distribuzione GPL  
POLI ALFA - Produzione polistirolo espanso  
AM.GAS. - Distribuzione gas metano  
AIR LIQUID SANITA - Ossigeno terapeutico  
CHIMPEX INDUSTRIALE - Commercio prodotti chimici  
ESERCIZIOPRA.D.I. FLEX - Imbottiture poliuretano espanso  
SAPIO INDUSTRIE - Imbottimento e deposito di gas tecnici  
C.P. ITALIA - Vernici  
RIVOIRA - Produzione e commercio gas industriale  
CHIMICA D'AGOSTINO - Produzione e commercializzazione di prodotti chimici per tutte le industrie  
GAROFALO COMBUSTIBILI - Carburanti  
S.A.F. - Distribuzione prodotti farmaceutici  
ADIVAR COMIFAR - Commercio farmaceutico  
SNAM RETE GAS - Trasporto e distribuzione gas  
ITALCOGIM - Distribuzione gas metano  
SOL SUD EST - Imbottigliamento gas tecnici  
CRIONAIR ITALIA - Produzione di gas terapeutici e gas tecnici  
DESIDERATO - Trasformazione resine espanse  
MEDIGAS ITALIA - Commercializzazione gas medicali

**Anche su tali oggettive risultanze, non è intervenuta alcuna parola e/o riscontro atto a confutare la fondatezza della prospettazione di questa Amministrazione.**

### **Migliori tecniche disponibili (Best Available Technology)**

Un ultimo riferimento, che certamente dovrà essere ancora meglio approfondito in occasione dell'espletanda conferenza di servizi, attiene alla verifica dell'uso delle M.T.D. (migliori tecnologie

disponibili), posto che con D.M. del 15 aprile 2003 fu istituita la Commissione Nazionale di esperti di cui all'art 3 comma 2 , del Dlgs 372/1999 per la redazione delle Linee Guida atte ad individuare le M.T.D.

Le migliori tecniche oggi disponibili per i grandi impianti di combustione hanno fatto riferimento al Best available techniques REFERENCE notes di cui al documento " IPPC draft reference Document on BAT for Large Combustion Plants" (edizione maggio 2005). Queste individuano come migliori tecniche disponibili oggi sul mercato i bruciatori Dry Low NOx che, praticamente, annullano le emissioni di biossido di zolfo e particolato e riducono le emissioni di ossidi di azoto.

Ulteriore opzione tecnologica consiste nella cogenerazione, che fu anche un elemento suggerito dalla Commissione che autorizzò la V.I.A.

Parlando di una centrale ex-novo, l'impatto di questa sulla qualità dell'aria, del suolo e delle acque, inevitabilmente è peggiorativo, da considerare come un incremento sull'impatto ambientale, effettivamente di segno negativo, da valutare in termini di sostenibilità.

Il concetto della direttiva europea IPPC ha come obiettivo l'autorizzazione di impianti volti a ridurre o, comunque contenere, le emissioni. Un aspetto di integrazione energetica, quale può essere la fornitura di calore per teleriscaldamento, distribuendo, in cogenerazione, il calore prodotto dalla centrale elettrica, alle diverse utenze industriali presenti nelle immediate vicinanze, oltre che ad utenze civili, sostituiscono eventuali altre emissioni. Venendo così non a sommare inquinanti su inquinanti ma ad eliminarne alcuni in sostituzione.

La scelta della cogenerazione può essere anche di tipo economico, infatti, da quanto stabilito nel Decreto Bersani (Decreto 79/1999), gli impianti di cogenerazione godono della priorità di dispacciamento, in modo da poter garantire la fornitura di vapore agli utenti industriali. Questo implica un maggior numero di ore di funzionamento all'anno rispetto ad un tradizionale impianto a ciclo combinato. Visto il ridotto impatto ambientale insito nella cogenerazione, il decreto Bersani stabilisce inoltre per tali impianti l'esonero dall'acquisto dei certificati verdi, vantaggio destinato a crescere negli anni in quanto la percentuale di energia da fonti rinnovabili da immettere in rete crescerà in futuro.

\*\*\*\*\*

Tanto premesso, attese le illegittimità e violazioni di legge evidenziate nella presente memoria, incidenti sulla informazione ambientale e costituenti oggettiva lesione delle prerogative procedurali del Comune di Modugno, si chiede a codesto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:

1) di **ANNULLARE in autotutela** il procedimento di rinnovo avviato, su istanza della Sorgenia Puglia s.p.a.;

2) per l'effetto, di **DISPORRE** la riviviscenza del **solo procedimento di riesame AIA**, con la rinnovata applicazione, nei confronti della stessa Sorgenia Puglia s.p.a., della prescrizione relativa all'**obbligo** di trasmissione delle **integrazioni documentali** ritenute necessarie dal Ministero dello Sviluppo Economico (*- approvazione, integrazione ed aggiornamento del piano di monitoraggio e controllo;- definizione di ulteriori valori limite di emissione per le sostanze di cui all'allegato III del d.lgs. 59/2005 pertinenti (tra cui SO<sub>2</sub>, polveri e COV), con esplicita indicazione del fatto che le soluzioni per il raggiungimento di tali limiti di emissione di configurano quali migliori tecniche disponibili ai sensi della disciplina IPPC*"); il tutto con riserva, in mancanza di riscontro alla presente, di ogni opportuna azione nei confronti del Dirigente competente e del Responsabile del procedimento;

3) sul piano del merito tecnico, si richiama anzitutto quanto innanzi prospettato in riferimento ai diversi profili lacunosi sul piano ambientale.

Secondariamente, si osserva che l'eventuale unificazione dei procedimenti di riesame e rinnovo AIA – impregiudicato lo svolgimento della prossima conferenza di servizi e le valutazioni che in detta sede potranno essere ulteriormente effettuate – è pregiudizievole per l'efficienza dell'istruttoria AIA, e ciò in considerazione dell'insufficienza degli accertamenti compiuti in relazione alla omessa trasmissione delle integrazioni di cui al punto sub 2).

A tale oggettiva constatazione si aggiunge poi la costante, ed ormai storicizzata, violazione di fondamentali prescrizioni di cui all'art. 2 del decreto n. 55/09/2004 del 28.6.2004 del Ministero delle Attività Produttive, secondo cui *"prima dell'entrata in esercizio della centrale, devono essere installate e poste in esercizio a cura del Proponente, in accordo con le Autorità Locali e le relative strutture competenti (ARPA Puglia), almeno due stazioni fisse di monitoraggio della qualità dell'aria che effettuino misurazioni in continuo ed in automatico almeno dei seguenti inquinanti: NO<sub>x</sub> (NO e NO<sub>2</sub>), CO, PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub>, idrocarburi metanici e non metanici, O<sub>3</sub>".*

È infatti accertato che dette centraline, allocate in alcuni siti presenti sul territorio comunale (Via Maranda e Via Ancona), non sono ad oggi funzionanti, ciò costituendo un'oggettiva violazione degli obblighi dedotti nell'autorizzazione unica.

Le ragioni di tale inadempimento sono esemplificate nella nota del Direttore Generale ARPA PUGLIA, prot. 17076 del 29.9.2008 (acquisita al prot. com. n. 52942 del 7.10.2008), in cui si asserisce lapidariamente che **"le tre cabine di monitoraggio installate nei comuni di Modugno (Via Maranda e Via Ancona) e Palo del Colle (Via Vecchia Bitonto) sono state installate senza il coinvolgimento di ARPA Puglia"**.

Diversi e gravi continuano a rivelarsi i *reports* relativi al monitoraggio delle centraline allocate rispettivamente nel territorio di Bitonto (pozzo n. 4 AQP) e nel territorio di Modugno (presso Assessorato regionale Ecologia), relativamente alle quali non si hanno notizie di miglioramento in relazione alla grave denuncia di cattivo funzionamento di cui alla nota prot. 974 del 17.1.2008 dell'ARPA Puglia.

La prova oggettiva di tale, ulteriore, inadempimento, è contenuta nella nota della stessa Sorgenia Puglia s.p.a., la quale in data **11.8.2008** ha comunicato all'ARPA Puglia, e per conoscenza al Comune di Modugno, l'**assoluta inefficienza funzionale della cabina EN01** (ubicata nel territorio di Bitonto nel pozzo n. 4 AQP), come si evince dalle testuali espressioni utilizzate dalla stessa società: **"Ad oggi quindi, nonostante gli sforzi profusi compiuti dalla scrivente, non siamo in grado di fornire una data certa per la realizzazione della rete fissa di collegamento con la cabina denominata EN01; pertanto, se nel prossimo mese di settembre non si chiuderà positivamente la pratica amministrativa con Telecom e AQP, e se per le vostre esigenze di gestione della rete di monitoraggio ritenete indispensabile un miglioramento della comunicazione attualmente realizzata mediante dispositivo GSM, Via chiediamo di valutare l'opportunità di modificare l'ubicazione della cabina EN01 in un punto più facilmente raggiungibile con la linea fissa"**.

  
IL SINDACO  
Dott. Giuseppe Rana